



Determinazione n° 854/2018

OGGETTO: Procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del fabbricato 4A della sede centrale del Politecnico di Torino.
Ammissione concorrenti.

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti ancora vigenti;
- l'art. 62 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 218 del 03.06.2013;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016 che ha approvato il quadro delle deleghe in uso, tra le quali si enumerano le deleghe al Dirigente dell'Area Edilog;
- il Consiglio di Amministrazione del 29.11.2017 che ha approvato il Programma Triennale dei lavori edilizi 2018-2020 comprendente il Piano Annuale 2018.

Premesso che

- il Dirigente dell'Area Edilizia e Logistica con propria determinazione a contrarre n. 268 del 02.03.2018 ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe;
- ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata pubblicata un'indagine di mercato;
- in data 19.03.2018 al termine della scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 117 candidature;
- in data 27.03.2018 il Responsabile Unico del Procedimento in seduta pubblica ha effettuato il sorteggio dei 15 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
- In data 11 maggio 2018 sono state inviate le lettere di invito alla procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto ai quindici concorrenti sorteggiati;
- In data 17 maggio 2018 è stato trasmesso avviso di rettifica alla lettera di invito ad oggetto la richiesta di integrazione con l'indicazione della terna dei subappaltatori per l'affidamento delle lavorazioni di cui all'art. 1, comma 53 L.190/2012 come dettagliate nel computo metrico estimativo;
- Anche a seguito di segnalazioni da parte degli operatori economici in merito alla non univoca interpretazione circa l'obbligatorietà dell'indicazione della terna dei subappaltatori in merito a lavorazioni non propriamente qualificabili quale subappalto quali, nel caso di specie, la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi, lavorazioni di cui alla L. 190/2012 sopra richiamata;
- A fronte delle non univoche richieste avanzate da Questa stazione appaltante in merito alla tipologia delle attività in relazione alle quali presentare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Considerato che:

- È preminente interesse della Stazione Appaltante il rispetto dei principi di favor participationis e parità di trattamento

Determina

di ammettere tutti i concorrenti alla successiva fase di gara.

Torino, 20 giugno 2018

Il Dirigente Area Edilizia e Logistica
Arch. Gianpiero Biscant